DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL 1991

Art. 13-quinquies

Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti

I limiti di valore contenuti nella legge 6 luglio 1949, n. 466, possono essere variati, in relazione al mutato valore della moneta, su deliberazione del Consiglio di amministrazionedella Cassa depositi e prestiti. 2. L'articolo 5 della legge 6 luglio 1949, n. 466, e' abrogato

Versione in vigore dal 16 marzo 1991, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991
Estremi	Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-per-il-1991/art-13-quinquies-disposizioni-relative-ai-depositi-presso-la-cassa-depositi-e-prestiti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it